



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei deputati VIETTI e RAO**

*(V. Stampato Camera n. 2984)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 2011*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 settembre 2011*

**Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni  
ai magistrati ordinari al termine del tirocinio**

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

## Art. 2.

1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.